

## **Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui agli artt. 23, 24 e 25 del DM 23.12.2022 n. 660087**

### **1. Premessa e fonti normative**

Il presente documento tecnico descrive le procedure dirette a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi nella Banca Dati nazionale di Teramo (di seguito BDN) e le riduzioni/sanzioni che devono essere applicate in caso di violazione, ai fini delle istruttorie degli interventi zootecnici previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 prevede, quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi zootecnici, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, nonché dal D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.

Sulla base della normativa sopra citata, le tempistiche di identificazione e registrazione dei capi in BDN sono le seguenti:

#### **a) Capi bovini:**

- l'identificazione dell'animale deve essere eseguita entro venti giorni dalla nascita e la registrazione in BDN della nascita deve avvenire entro sette giorni dall'identificazione;
- le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

#### **b) Capi ovicaprini:**

- l'identificazione dell'animale deve essere eseguita entro sei mesi dalla nascita e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita e la registrazione in BDN della nascita deve avvenire entro sette giorni dall'identificazione. Il termine in questione non si applica agli animali destinati a essere inviati al macello prima dei dodici mesi di età;
- le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

Si precisa che per tutte le specie animali, le registrazioni in BDN possono essere eseguite sia dall'allevatore in proprio che per mezzo di un soggetto delegato. **In entrambi i casi, la registrazione in BDN dell'evento deve essere eseguita nel termine perentorio** come sopra specificato.

Inoltre, l'art. 2, comma 4, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verificano il rispetto della tempistica dei termini di identificazione dei capi e di registrazione in BDN, applicando le procedure di calcolo di seguito riportate.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche sopra descritte deve essere presa in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Per le misure che prevedono un periodo di detenzione, qualora la movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia registrata nei tempi previsti, la detenzione decorre dal giorno di arrivo del capo nell'allevamento. Qualora, invece, la registrazione della movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia eseguita oltre i tempi stabiliti dalla normativa vigente, il periodo di detenzione decorre dal giorno dell'avvenuta regolarizzazione della registrazione della movimentazione in BDN.

## 2. Dati interscambiati dalla BDN

Le informazioni interscambiate con la BDN da utilizzare per la verifica del rispetto delle tempistiche di identificazione e registrazione sono le seguenti:

<b>capo - vacca</b>	
<b>Nome parametro</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Capo_Id</b>	Identificativo univoco in BDN del capo bovino
<b>Codice</b>	Codice della marca auricolare applicata al capo bovino
<b>Dt_Nascita</b>	Data di nascita del capo
<b>Cod_Libro</b>	Codice del libro genealogico se iscritta
<b>Descr_Libro</b>	Denominazione del libro genealogico se iscritta
<b>Dt_Nascita_Vitello</b>	Data di nascita del vitello

<b>Razza_Codice</b>	Codice della razza della vacca
<b>Codice_Vitello</b>	Codice identificativo del vitello
<b>Dt_Inizio_Detenzione</b>	Data di inizio detenzione della vacca. E' la maggiore tra <ul style="list-style-type: none"> <li>• data di ingresso del capo in allevamento</li> <li>• data di inizio responsabilità del detentore</li> <li>• 01/01 dell'anno di campagna</li> </ul>
<b>Dt_Fine_Detenzione</b>	Data di fine detenzione della vacca. E' calcolata come la minore tra <ul style="list-style-type: none"> <li>• data di uscita dall'allevamento</li> <li>• la data di morte (se presente)</li> <li>• la data di macellazione (se presente)</li> <li>• la data di un eventuale ingresso successivo in altro allevamento che NON fa capo allo stesso detentore</li> </ul>
<b>Azienda_Codice</b>	Codice dell'azienda presso cui è nato il vitello
<b>Allev_Id</b>	Identificativo univoco in DBN dell'allevamento presso cui è nato il vitello
<b>Azienda_Latitudine</b>	Latitudine dell'azienda
<b>Azienda_Longitudine</b>	Longitudine dell'azienda
<b>Sesso_Vitello</b>	Sesso del vitello
<b>Vacca_Dt_Ingresso</b>	Data di ingresso in stalla del capo
<b>Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso</b>	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso
<b>Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso</b>	Data di registrazione dell'ingresso in BDN
<b>Vitello_Dt_Appl_Marchio</b>	Data di identificazione del vitello
<b>Vitello_Dt_Com_Autorita_Nascita</b>	Data di comunicazione all'autorità competente della nascita del vitello
<b>Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita</b>	Data di registrazione in BDN della nascita del capo

<b>Flag_Proroga_Marcatura</b>	Flag che indica se l'allevamento è o meno autorizzato a prorogare la marcatura dei capi entro 180 giorni dalla nascita
<b>Cuaa</b>	Codice fiscale del richiedente
<b>Sesso</b>	Sesso del capo madre
<b>Vitello_Capo_Id</b>	Identificativo univoco in BDN del vitello
<b>Vitello_Tipo_Origine</b>	Flag che indica il tipo origine del vitello. Poiché si tratta di capi nati in stalla può assumere i seguenti valori N = nato in stalla W = nato in stalla da parto gemellare
<b>Vitello_Dt_Com_Autorita_Ingresso</b>	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso in stalla del vitello. Essendo nato in stalla coincide con la comunicazione della data di nascita.
<b>Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso</b>	Data di registrazione dell'ingresso in stalla del vitello. Essendo nato in stalla coincide con la data di registrazione della nascita.
<b>Flag_Delegato_Ingresso_Vacca</b>	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato registrato in BDN dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
<b>Ruolo_Utente_Ingresso_Vacca</b>	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente

	sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
<b>Flag_Delegato_Nascita_Vitello</b>	Flag che assume i seguenti valori: N= se il capo è stato iscritto dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato la nascita del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
<b>Ruolo_Utente_Nascita_Vitello</b>	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'iscrizione del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
<b>Flag_Delegato_Ingresso_Vitello</b>	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato registrato in BDN dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
<b>Ruolo_Utente_Ingresso_Vitello</b>	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che

		possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
<b>Capo - macellato</b>		
<b>Nome parametro</b>	<b>Tipo parametro</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Capo_Id</b>	Long	Identificativo univoco in BDN del capo bovino
<b>Allev_Id</b>	Long	Identificativo univoco in BDN dell'allevamento di detenzione del capo
<b>Codice</b>	String	Codice della marca auricolare applicata al capo bovino.
<b>Razza_Codice</b>	String	Codice della razza del capo
<b>Sesso</b>	String	Sesso del capo.
<b>Dt_Nascita</b>	Datetime	Data di nascita del capo.
<b>Azienda_Codice</b>	String	Codice dell'azienda di detenzione
<b>Azienda_Latitudine</b>	Double	Latitudine dell'azienda
<b>Azienda_Longitudine</b>	Double	Longitudine dell'azienda
<b>Dt_Ingresso</b>	Datetime	Data di ingresso del capo
<b>Dt_Macellazione</b>	Datetime	Data di macellazione del capo
<b>Cod_libro</b>	String	Codice del libro genealogico, se iscritto
<b>Descr_libro</b>	String	Descrizione del libro genealogico, se iscritto
<b>Dt_com_autorita_ingresso</b>	Datetime	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso in stalla
<b>Dt_inserimento_bdn_ingresso</b>	Datetime	Data di registrazione in BDN dell'ingresso in stalla
<b>Cuaa</b>	String	Codice fiscale del richiedente

<b>Dt_Com_Autorita_Uscita</b>	Datetime	Data di comunicazione all'autorità competente dell'uscita del capo verso macello
<b>Dt_Uscita</b>	Datetime	Data di uscita
<b>Dt_Inserimento_Bdn_Uscita</b>	Datetime	Data di registrazione in BDN dell'uscita del capo verso macello.
<b>Dt_Inizio_Detenzione</b>	Datetime	Data di inizio detenzione del capo
<b>Dt_Fine_Detenzione</b>	Datetime	Data fine detenzione del capo
<b>Dt_Appl_Marchio</b>	Datetime	Data applicazione marchio
<b>Flag_Delegato_Ingresso</b>	String	<p>Flag che assume i seguenti valori:</p> <p>N= se l'ingresso è stato inserito dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN)</p> <p>R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo</p> <p>S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)</p>
<b>Ruolo_Utente_Ingresso</b>	String	<p>Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha registrato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori</p> <p>REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione</p>

		<p>ASS = Associazione professionale</p> <p>ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda</p> <p>VET = Veterinario Aziendale</p> <p>DET = Detentore dell'allevamento</p>
<b>Flag_Delegato_Uscita</b>	String	<p>Flag che assume i seguenti valori:</p> <p>N= se l'uscita è stata inserita dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN)</p> <p>R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'uscita del capo</p> <p>S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)</p>
<b>Ruolo_Utente_Uscita</b>	String	<p>Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha registrato l'uscita del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori</p> <p>REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione</p> <p>ASS = Associazione professionale</p> <p>ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda</p> <p>VET = Veterinario Aziendale</p>



		DET = Detentore dell'allevamento
--	--	----------------------------------

<b>capo - ovicaprino</b>	
<b>Nome parametro</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Capo_Id</b>	Identificativo univoco in BDN del capo ovicaprino
<b>Allev_Id</b>	Identificativo univoco in BDN dell'allevamento di detenzione del capo
<b>Codice</b>	Codice della marca auricolare applicata al capo ovicaprino
<b>Razza_Codice</b>	Codice della razza del capo
<b>Sesso</b>	Sesso del capo
<b>Azienda_Codice</b>	Codice dell'azienda di detenzione
<b>Azienda_Latitudine</b>	Latitudine dell'azienda
<b>Azienda_Longitudine</b>	Longitudine dell'azienda
<b>Dt_Nascita</b>	Data di nascita del capo
<b>Dt_Appl_Marchio</b>	Data di identificazione dell'ovicaprino
<b>Dt_inserimento_BDN_nascita</b>	Data di registrazione in BDN della nascita
<b>Dt_inserimento_bdn_ingresso</b>	Data di registrazione in BDN dell'ingresso in stalla
<b>Dt_Ingresso</b>	Data di ingresso del capo

### **3. Procedura di verifica per gli interventi per i quali non è previsto il rispetto di un periodo di detenzione**

La procedura di cui al presente paragrafo si applica ai seguenti interventi:

- PD 07 - 01.1 vacche da latte (livello 1) – intervento 331;
- PD 07 - 02 latte di bufale – intervento 340;
- PD 07 - 03.1 vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico (livello 1) - intervento 351;
- PD 07 - 03.2 vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico (livello 2) – intervento 352.

a) Per gli interventi in questione non è previsto un periodo di detenzione e, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di registrazione, devono essere considerate le movimentazioni delle vacche/bufale entrate nell'allevamento oggetto di pagamento nell'anno di campagna e le movimentazioni delle vacche che, seppur entrate nell'allevamento in anni precedenti, sono state regolarizzate in ritardo nell'anno di domanda.

b) Per verificare il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione si esegue il seguente controllo:

- $SE (Vacca\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Ingresso - Vacca\_Dt\_Ingresso) > 7$  giorni (registrazione della movimentazione)

**la tempistica NON è rispettata**

- $SE (Vacca\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Ingresso - Vacca\_Dt\_Ingresso) \leq 7$  giorni (registrazione della movimentazione)

**la tempistica è rispettata**

Alla luce dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, **in presenza di un ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo la cui notifica sia intervenuta entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno (parto della vacca/bufala)**, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per gli interventi in questione, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

c) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto.

d) Con riferimento agli interventi in esame, occorre verificare l'ulteriore condizione di ammissibilità riguardante il vitello nato dalla vacca/bufala oggetto del premio. Il vitello deve essere correttamente identificato e registrato. Deve quindi rispettare le seguenti tempistiche:

**TI  $\leq 20$  giorni per l'applicazione del marchio**

**TR**  $\leq 7$  giorni per la registrazione del capo

e) Alla luce della suddetta tempistica, si applicano le seguenti procedure di calcolo per verificare la tempestività dell'identificazione del capo e la successiva registrazione in BDN:

- $SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) > 20$  giorni (identificazione del capo)  
**la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio.**
- $SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) \leq 20$  giorni (identificazione del capo)  
**la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**
- $SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) > 7$  giorni (registrazione in BDN della nascita)  
**la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio.**
- $SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) \leq 7$  giorni (registrazione in BDN della nascita)  
**la tempistica è rispettata.**

Qualora l'allevatore si avvalga della proroga della marcatura (decisione della Commissione 2006/28/CE), occorre eseguire la seguente verifica:

- $SE \text{ Flag\_Proroga\_Marcatura} = 'S'$   
**si esegue la differenza**  
 $(Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) \leq 180$  giorni  
**la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**
- $SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) > 7$  giorni (registrazione in BDN della nascita)  
**la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio.**

- $SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) \leq 7$  giorni  
(registrazione in BDN della nascita)  
**la tempistica è rispettata.**

Il mancato rispetto delle tempistiche sopra descritte relative al vitello comporta esclusivamente l'esclusione dall'aiuto della vacca/bufala richiesta a premio poiché il mancato rispetto dell'obbligo di identificazione e registrazione non concerne il capo oggetto di premio (vacca/bufala).

#### **4. Procedura di verifica per l'intervento PD 07 - 01.2 vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (livello 2) – intervento 332**

Per l'intervento in questione è previsto un periodo di permanenza di sei mesi della vacca in un allevamento situato in zone di montagna. Gli Organismi pagatori verificano che il capo rispetti il requisito in questione dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN. A tal fine, devono essere considerate le movimentazioni delle vacche entrate nell'allevamento oggetto di pagamento nell'anno di campagna e le movimentazioni delle vacche che, seppur entrate nell'allevamento in anni precedenti, sono state regolarizzate in ritardo nell'anno di domanda.

a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata della vacca nella stalla, applicando la seguente procedura:

- $SE (Vacca\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Ingresso - Vacca\_Dt\_Ingresso) > 7$  giorni (registrazione della movimentazione)  
**la tempistica NON è rispettata**
- $SE (Vacca\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Ingresso - Vacca\_Dt\_Ingresso) \leq 7$  giorni (registrazione della movimentazione)  
**la tempistica è rispettata.**

- b) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta è necessario verificare il rispetto del periodo di permanenza di sei mesi presso un allevamento situato in zone di montagna secondo la seguente procedura di calcolo:

$$Dt\_fine\_Detenzione - Vacca\_Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso \Rightarrow 6 \text{ mesi}$$

Qualora il capo transiti in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti, occorre verificare, con le formule sopra indicate, il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione di ogni passaggio intervenuto tra i diversi detentori. Come precisato dai Servizi della Commissione (cfr nota Ares (2015) 3963336 del 25 settembre 2015), l'eventuale ritardo di una registrazione determina comunque l'applicazione di riduzioni/sanzioni in capo al beneficiario del premio, anche se persona differente dal soggetto al quale è imputabile il ritardo della registrazione. In presenza di più detentori susseguitesi nell'anno di campagna, la verifica del rispetto del periodo di detenzione si esegue con precedenza considerando l'allevamento dell'azienda ove ha partorito la vacca; qualora, invece, per il raggiungimento del periodo minimo occorra sommare i periodi maturati in allevamenti di montagna appartenenti ad altri soggetti, si prende a riferimento il primo allevamento montano nell'anno solare e poi i successivi secondo la sequenza registrata in BDN, dalla quale sono scaricati i dati relativi a tutte le movimentazioni susseguitesi nell'anno solare e l'allevamento presso il quale è nato il vitello. Gli Organismi pagatori, con i suddetti dati, verificano il periodo di permanenza di sei mesi.

- b1) Nel caso in cui la tempistica descritta al precedente punto a) sia rispettata è necessario verificare il rispetto del periodo di permanenza di sei mesi presso un allevamento situato in zone di montagna secondo la seguente procedura di calcolo:

- $Dt\_fine\_Detenzione - Dt\_inizio\_Detenzione \Rightarrow 6 \text{ mesi}$

- c) Successivamente al controllo di cui alle precedenti lettere a), b) e b1), possono verificarsi i seguenti scenari alternativi:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo, **la cui notifica è intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione**, risulta soddisfatto il periodo di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per la misura in

questione, in considerazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

2. Qualora il capo sia transitato in più allevamenti, considerato che in tale caso la detenzione comincia a decorrere dalla prima detenzione nell'anno di campagna, l'eventuale tardiva registrazione della movimentazione in entrata da parte di uno dei successivi detentori risulta avvenuta nel corso del periodo di detenzione. In tal caso il capo, indipendentemente dal raggiungimento del periodo di detenzione di sei mesi nell'allevamento di montagna, deve essere considerato non determinato, non ammissibile al pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni previste dall'art. 6 del D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, salvo che risulti soddisfare le condizioni di ammissibilità di altri interventi richiesti a premio.
3. A causa della presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo non risulta soddisfatto il periodo di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, il capo, non avendo raggiunto la specifica condizione di ammissibilità all'aiuto, si considera non determinato, non ammissibile al pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni previste dall'art. 6 del D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, salvo che risulti soddisfare le condizioni di ammissibilità di altri interventi richiesti a premio.
- d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto.
- e) Con riferimento alla verifica della tempestività della registrazione del vitello, si applica la procedura di calcolo di cui alle lettere d) ed e) del precedente paragrafo 3.

## **5. Procedura di verifica per gli interventi per i quali è previsto il rispetto di un periodo di detenzione**

La procedura di cui al presente paragrafo si applica ai seguenti interventi:

- PD 07 - 04.1 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi (livello 1) – intervento 361;
- PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (livello 2) – intervento 364;
- PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2) – intervento 365;
- PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (livello 2) – intervento 366;
- PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati da richiedenti aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (livello 2) – intervento 367;
- PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati per un periodo non inferiore ai dodici mesi (livello 2) – intervento 368.

Per gli interventi in questione è previsto un periodo di detenzione di sei mesi o dodici mesi per l'intervento 368. Gli Organismi pagatori verificano che il capo rispetti il requisito della detenzione dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN.

a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di detenzione di sei mesi o dodici mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata del bovino nella stalla, applicando la seguente procedura:

- $SE (Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_Ingresso) > 7$  giorni (registrazione della movimentazione)

**la tempistica NON è rispettata**

- $SE (Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_Ingresso) \leq 7$  giorni (registrazione della movimentazione)

**la tempistica è rispettata**

b) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta è necessario verificare il rispetto del periodo di detenzione di sei o dodici mesi con la seguente procedura di calcolo:

$$Dt\_uscita - Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso \Rightarrow 6 \text{ mesi o } 12 \text{ mesi (per intervento 368)}$$

Qualora il capo transiti in più stalle, si considera l'inserimento del capo nella prima stalla del soggetto beneficiario.

c) Qualora il capo macellato sia nato in stalla (quindi  $Dt\_nascita = Dt\_ingresso$ ), la tempestività della comunicazione della nascita si verifica con la seguente procedura di calcolo:

- $SE (Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita) > 20$  giorni (identificazione del capo)  
**la tempistica NON è rispettata**
  
- $SE (Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita) \leq 20$  giorni (identificazione del capo)  
**la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**
  
- $SE (Dt\_Inserimento\_Bdn\_ingresso - Dt\_Appl\_Marchio) > 7$  giorni (registrazione in BDN della nascita)  
**la tempistica NON è rispettata**
  
- $SE (Dt\_Inserimento\_Bdn\_ingresso - Dt\_Appl\_Marchio) \leq 7$  giorni (registrazione in BDN della nascita)  
**la tempistica è rispettata.**

d) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta è necessario verificare il rispetto del periodo di detenzione di sei o dodici mesi con la seguente procedura di calcolo:

$$Dt\_uscita - Dt\_Inserimento\_Bdn\_ingresso \Rightarrow 6 \text{ mesi o } 12 \text{ mesi (per intervento 368)}$$

e) Successivamente al controllo di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), possono verificarsi i seguenti scenari alternativi:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della nascita o della movimentazione in entrata del capo, **la cui notifica è intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione,**



risulta soddisfatto il periodo di detenzione di sei o dodici mesi. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per gli interventi in questione, in considerazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

2. A causa della presenza del ritardo nella registrazione della nascita o della movimentazione in entrata del capo, non risulta soddisfatto il periodo di detenzione di sei mesi o dodici mesi. In tal caso il capo si considera non determinato, non ammissibile al pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni previste dall'art. 6 del D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

**Esempio**

60 bovini detenuti dall'azienda

4 bovini non raggiungono il periodo di detenzione di sei mesi o 12 mesi (per intervento 368) a causa del ritardo della registrazione

Calcolo dell'esito:  $4/56 = 7,14\%$

Capi pagabili:  $56 * (1 - 0,0714) = 52$

- f) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che il capo ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto.

## 6. Settore ovicaprino

### 6.1 Agnelle da rimonta

Per l'intervento PD 07 - 05 agnelle da rimonta, il rispetto della tempistica di identificazione singola dei capi e della successiva registrazione in BDN è verificato applicando le procedure di calcolo di seguito riportate, utilizzando i dati messi a disposizione dalla BDN:

- a) Per i capi ovini non destinati a essere inviati al macello prima dei 12 mesi di età, nati nella stalla del richiedente il premio, occorre verificare che l'identificazione sia stata eseguita entro sei mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita:
- $SE (Dt\_AppI\_Marchio - Dt\_Nascita) > 6$  mesi (identificazione del capo)

**la tempistica NON è rispettata**

- $SE (Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita) \leq 6$  mesi (identificazione del capo)

**la tempistica è rispettata e occorre eseguire l'ulteriore verifica:**

- $SE (Dt\_inserimento\_BDN\_nascita - Dt\_Appl\_Marchio) > 7$  giorni (registrazione della nascita in BDN)

**la tempistica NON è rispettata**

- $SE (Dt\_inserimento\_BDN\_nascita - Dt\_Appl\_Marchio) \leq 7$  giorni (registrazione della nascita in BDN)

**la tempistica è rispettata**

b) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica di cui alla precedente lettera a), in considerazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, **in presenza di un qualsiasi ritardo la cui notifica sia intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno**, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

c) Qualora le agnelle potenzialmente ammissibili non siano nate nella stalla del richiedente il premio ma siano state movimentate da un'altra stalla, è necessario verificare il rispetto della tempistica di registrazione in BDN dell'entrata in stalla secondo la seguente formula:

- $SE (Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_Ingresso) > 7$  giorni (registrazione della movimentazione)

**la tempistica NON è rispettata**

- $SE (Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_Ingresso) \leq 7$  giorni (registrazione della movimentazione)

### la tempistica è rispettata

In considerazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, **in presenza di un ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo la cui notifica sia intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno**, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

- d) In presenza di un qualsiasi ritardo di cui alle precedenti lettere, la cui notifica non sia intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno, si applica la seguente procedura di calcolo delle riduzioni/sanzioni:

dopo aver calcolato la percentuale di scostamento, rapportando le agnelle che presentano un ritardo nell'identificazione con quelle riscontrate da BDN, si applicano le percentuali previste dall'art. 22 del DM 23.12.2022 n. 660087 per determinare le agnelle pagabili.

Successivamente, si calcola il premio erogabile in favore dell'agricoltore (moltiplicando le agnelle pagabili per l'importo unitario della misura) e si applica sull'importo così risultante la percentuale di scostamento prima determinata. La percentuale di riduzione, pertanto, non si applica sui capi ma sull'importo erogabile.

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo della riduzione:

Agnelle da rimonta riscontrate da BDN	Agnelle con ritardo nell'identificazione	% di scostamento	Soggetti adulti	Quota di rimonta	Minore tra A e C	Agnelle premiabili (Allevamenti non indenni)	Importo erogabile al lordo della sanzione (€)	Importo premio al netto della sanzione (€)
(A)		A1	(B)	(C)= (B * 0,2)	(D)	(E)= (D* 0,75)	F= (E)*importo unitario	G=F-(F*A1)
120	6	0,05	600	120	120	90	2.106,90	2.001,56
120	6	0,05	520	104	104	78	1.825,98	1.734,68
100	6	0,06	520	104	100	75	1.755,75	1.650,41

Qualora la percentuale di scostamento sia superiore al 50%, il beneficiario, oltre ad essere escluso dal pagamento, subisce l'applicazione della sanzione supplementare per un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo della sanzione in questione:

Agnelle da rimonta riscontrate da BDN	Agnelle con ritardo nell'identificazione	% di scostamento	Soggetti adulti	Quota di rimonta	Minore tra A e C	Agnelle premiabili (Allevamenti non indenni)	Importo erogabile al lordo della sanzione (€)	Percentuale di riduzione	Importo premio al netto della sanzione (€)	Sanzione supplementare (€)
A	A1	A2	B	$C = B * 0,2$	D	$E = D * 0,75$	$F = E * \text{importo unitario}$	G	$H = F - (F * G)$	$A1 * \text{importo unitario}$
120	64	0,53	600	120	120	90	2.106,90	100	0,00	1.498,24
120	64	0,53	520	104	104	78	1.825,98	100	0,00	1.498,24
100	64	0,64	520	104	100	75	1.755,75	100	0,00	1.498,24

## 6.2 Capi ovini e caprini macellati

Per l'intervento **PD 07 – 06 capi ovini e caprini macellati**, il rispetto della tempistica di identificazione singola dei capi e della successiva registrazione in BDN è verificato applicando le procedure di calcolo di seguito riportate, utilizzando i dati messi a disposizione dalla BDN:

- a) Per i capi ovini non destinati a essere inviati al macello prima dei 12 mesi di età, nati nella stalla del richiedente il premio, occorre verificare che l'identificazione sia stata eseguita entro sei mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, tenuto conto in ogni caso che i capi in questione devono essere detenuti dal richiedente l'aiuto dalla nascita fino alla macellazione (l'unica movimentazione possibile è quella verso il macello):

- $SE (Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita) > 6$  mesi (identificazione del capo)

**la tempistica NON è rispettata**

- $SE (Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita) \leq 6$  mesi (identificazione del capo)

**la tempistica è rispettata e occorre eseguire l'ulteriore verifica:**

- $SE (Dt\_inserimento\_BDN\_nascita - Dt\_Appl\_Marchio) > 7$  giorni (registrazione della nascita in BDN)

**la tempistica NON è rispettata**

- SE (Dt\_inserimento\_BDN\_nascita - Dt\_Appl\_Marchio) <= 7 giorni (registrazione della nascita in BDN)

**la tempistica è rispettata**

- b) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica di cui alla precedente lettera a), in considerazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, **in presenza di un qualsiasi ritardo la cui notifica sia intervenuta entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno (macellazione del capo), nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione,** ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

## **7. Esclusioni dall'aiuto**

Per tutte le tipologie di aiuto richiedibili a premio nell'ambito del sostegno accoppiato zootecnico, il capo non è ammissibile all'aiuto qualora le informazioni presenti in BDN siano insufficienti o incongruenti o contraddittorie e non consentano di eseguire i controlli di ammissibilità secondo le procedure sopra descritte.

Infine, con riferimento a tutte le misure zootecniche si rammenta che il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre) e che eventuali aggiornamenti/correzioni dei dati presenti in BDN devono essere obbligatoriamente eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda. Pertanto, eventuali aggiornamenti/correzioni dei dati presenti in BDN eseguite oltre il predetto termine non producono effetti ai fini del pagamento degli aiuti zootecnici ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.